

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI
ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 E MODIFICHE
ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2023 N. 194**

Articoli 2 e 5

OMISSIS

Art. 2

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria)

1. Le cartelle esattoriali, emesse dal Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino con scadenza entro il 31 agosto 2024, possono essere definite con la corresponsione del 10 per cento dell'importo delle sanzioni e con il pagamento della vera sorte, intesa quale somma complessivamente quantificata in via preventiva alla iscrizione a ruolo determinata dall'imponibile accertato ed interessi connessi.
2. I soggetti interessati devono sottoscrivere l'adesione alla definizione agevolata per tutto il loro debito esattoriale e dimostrare preventivamente di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti.
3. Sono escluse le somme iscritte a ruolo:
 - a) Riferite a crediti da riscuotere per conto di amministrazioni estere;
 - b) riferite a somme dovute a Seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
4. La richiesta di estinzione del debito deve essere presentata presso il Servizio di Esattoria dal contribuente compilando l'apposito modulo entro il 30 novembre 2024 e contenere la proposta di definizione agevolata, l'impegno a rinunciare alle eventuali cause civili e amministrative aventi ad oggetto le somme dovute, le cartelle esattoriali loro riferite e, per gli operatori economici, apposita dichiarazione di aver assolto gli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il contribuente è tenuto al pagamento delle spese di gestione della pratica pari ad euro 100,00 (cento/00) al Servizio di Esattoria.
5. La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2024 oppure in cinque rate di pari importo con le seguenti scadenze: 30 novembre 2024, 31 gennaio 2025, 31 marzo 2025, 31 maggio 2025 e 31 agosto 2025.
6. L'accoglimento della richiesta di definizione agevolata comporta la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni esecutive già eseguite o in corso rimangono in essere; per tutta la durata della definizione agevolata, però, il Servizio di Esattoria non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
7. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l'avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese. Le eventuali somme già versate sono considerate quale acconto sull'intera posizione debitoria.
8. I contribuenti che abbiano in essere dilazioni di pagamento con il Servizio di Esattoria possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui al presente articolo.
9. Le azioni conservative effettuate e le garanzie già acquisite dal Servizio di Esattoria rimangono in essere fino al saldo dell'intera somma.

OMISSIS

Art. 5

(Datio in solutum all'Esattoria con titoli del debito pubblico)

1. Nei casi di *datio in solutum* di cui all'articolo 32-bis della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche, aventi ad oggetto titoli del debito pubblico emessi sulla base dell'articolo 3 della Legge 24 giugno 2022 n. 94, del Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n. 168 e del Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n. 169, non è applicato il requisito richiesto dal comma 1, lettera f) del citato articolo 32-bis.
2. Nei casi di cui al comma 1, il valore di stima, valutato dal Servizio di Esattoria nella fase di istruttoria di cui all'articolo 32-bis, comma 2, della Legge n. 70/2004 e successive modifiche è definito:
 - a) dal valore di pronto realizzo, aumentato del 30 per cento, e comunque non superiore al valore nominale, se la *datio in solutum* è oggetto di istanza da parte di società in liquidazione disciplinate dall'ordinamento sammarinese, laddove per valore di pronto realizzo è assunto il valore di mercato più recente ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dei Decreti Delegati n. 168/2022 e n. 169/2022, rilevato alla data della predetta istanza.;
 - b) dal valore nominale, se la *datio in solutum* è oggetto di istanza da parte di società soggetta a procedura concorsuale disciplinata dall'ordinamento sammarinese.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2, è riservata a quelle società che abbiano detenuto i titoli del debito pubblico ivi descritti ininterrottamente e fin dal momento della loro emissione. Tale requisito deve essere documentato dal debitore, il quale è tenuto ad allegare all'istanza presentata al Servizio di Esattoria, l'attestazione, rilasciata dalla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a socio unico, con la quale prova di aver ricevuto i titoli del debito pubblico e di averli detenuti ininterrottamente fin dal momento della loro emissione, in sostituzione ovvero alla scadenza delle obbligazioni BNS emesse in esecuzione del Programma di Risoluzione di Banca CIS – Credito industriale Sammarinese S.p.A. in Amministrazione Straordinaria adottato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in data 21 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 14 giugno 2019 n. 102 e successive modifiche.

OMISSIS

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.